

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1621**PROPOSTA DI LEGGE**
d' iniziativa del Deputato SAGGIN*Annunziata il 7 novembre 1950***Divieto del mestiere di saccarolo o cavallante**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un'attività sorta e sviluppatasi in questi ultimi anni è quella così detta del « saccarolo » o « cavallante » esplicata da persone che, senza alcuna autorizzazione, con mezzi propri, raccolgono presso i produttori o la popolazione domiciliata in zone rurali, cereali atti all'alimentazione umana, provvedendo alla loro trasformazione in farina presso un molino ed alla riconsegna di questa al legittimo proprietario.

Tale attività si presta a continue frodi in quanto il compenso che per essa viene richiesto è talmente basso, in seguito alla concorrenza che i « saccaroli » o « cavallanti » si fanno, che non copre nemmeno le spese di molitura.

Infatti il « saccarolo » o « cavallante » non ha altro mezzo, per rendere remunerativo il suo lavoro, se non quello di restituire una quantità inferiore di sfarinati che il produttore non può controllare non avendo a sua disposizione a domicilio strumenti adatti al peso del prodotto.

Una preoccupazione maggiore deriva inoltre dall'attività del « saccarolo » o « cavallante » originata dalle possibilità che ha lo stesso di manipolare le farine che temporaneamente gli sono affidate, sostituendo in parte il prodotto genuino con altro che può portare nocimento alla salute della popolazione rurale, la quale deve essere difesa quanto quella dei centri urbani.

La tutela dal lato igienico delle condizioni delle farine e del pane che vengono consumati dalla popolazione dei centri urbani è infatti realizzata attraverso le disposizioni di legge che regolano l'industria molitoria — legge 7 novembre 1949, n. 857 — ed in base alle disposizioni che periodicamente emana l'Alto Commissariato dell'alimentazione, mentre non vi è tutela per le farine che sono consumate dai produttori e dalla popolazione rurale.

Quindi si rende necessario, soprattutto per ragioni igieniche, che l'attività dei « saccaroli » o « cavallanti », venga proibita, come propongo con la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

L'esercizio del mestiere di « saccarolo » o « cavallante » è inibito, per ragioni e misure di ordine tecnico, igienico, sanitario, sia a colui che lo esercita in conto proprio, sia ai gestori di molini di alta o bassa macinazione, che lo effettuano a mezzo di propri dipendenti o familiari.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.